

TI_GERICHTE 16.1997.94 vom 11. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.94

FR: TI_GERICHTE 16.1997.94 du 11 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1997.94 del 11 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1997
16.1997.94

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00094 Lugano 11 dicembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1997 presentato da _____ rappr. dall' _____ contro la sentenza 8 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 13 maggio 1997 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'364.15 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2'972.45 oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 1997, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. _____ ha iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta _____ in qualità di metalcostruttore il 3 aprile 1995. Il 29 novembre 1996 la datrice di lavoro ha notificato a tutti i suoi dipendenti la disdetta del contratto di lavoro per il 31 gennaio 1997 indicando quale causa la "mancanza di lavoro, e ristrutturazione aziendale" (doc. A). Con scritto 9 gennaio 1997 (doc. D) i sindacati interessati e quindi anche l' _____ -presso la quale è _____ - hanno assegnato alla ditta _____ un termine scadente il 17 gennaio 1997 per onorare le pretese salariali dei dipendenti maturate sino al 31 dicembre 1996, ritenuto che il mancato ossequio di questo termine avrebbe legittimato il dipendente a porre fine con effetto immediato al contratto sulla base dell'art. 337a CO. Non avendo la ditta _____ saldato le pretese salariali del dipendente e neppure offerto garanzie entro il termine assegnatole, _____ ha cessato la propria attività lavorativa a partire dal 20 gennaio 1997. 2. Con istanza 13 maggio 1997 _____ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'364.15 a saldo delle proprie pretese salariali complessive di fr. 19'364,15 di cui la convenuta ha pagato fr. 12'000.-- sotto forma di acconti. La convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 2'267.45, pari al salario di sua spettanza sino al 20 gennaio 1997, mentre per il periodo dal 20 gennaio 1997 (giorno in cui il dipendente ha cessato l'attività lavorativa) al 31 gennaio 1997 (data di scadenza del contratto), essa ha compensato le pretese di quest'ultimo con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di sua spettanza. In sede di conclusioni l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 5'473.40 oltre accessori. 3. Con il querelato giudizio il pretore, ritenuta ingiustificata la rescissione immediata del contratto da parte del lavoratore per il 20 gennaio 1997, in assenza dei presupposti dell'art. 337a CO e quelli dell'art. 337 CO ben

potendosi pretendere dal dipendente la continuazione del rapporto di lavoro sino alla sua scadenza, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 2'972.45, corrispondenti al saldo delle pretese salariali di spettanza del lavoratore sino al 20 gennaio 1997, mentre per il successivo periodo ha ritenuto giustificata la compensazione operata dalla datrice di lavoro con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di spettanza dell'istante. 4. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver escluso che fossero dati nel caso concreto i presupposti d'applicazione dell'art. 337a CO. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Controverso nella fattispecie è il fatto di sapere se per il periodo dal 20 gennaio 1997 (data per la quale il dipendente ha posto fine con effetto immediato al contratto) al 31 gennaio 1997 (data per la quale la datrice di lavoro aveva notificato regolare disdetta del contratto), l'istante possa rivendicare il pagamento del salario oppure se questa rescissione anticipata del contratto da parte sua possa essere compensata con i giorni di vacanza e le ore straordinarie di sua spettanza. In altre parole, occorre verificare se la disdetta unilaterale del contratto da parte del dipendente, dallo stesso fondata sull'art. 337a CO, fosse o meno giustificata. L'art. 337a CO dà al lavoratore il diritto di disdire il contratto se il datore di lavoro risulta insolvente e se per le sue pretese derivanti dal contratto non vengono fornite sufficienti garanzie. Il concetto di insolvenza presuppone che il datore di lavoro non sia manifestamente più in grado di far fronte ai pagamenti che gli incombono, ciò che è il caso in particolare se risultano nei suoi confronti pignoramenti a vuoto, domande di fallimento o di moratoria concordataria, importanti arretrati nei pagamenti e ritardi negli stessi. Non vi è per contro insolvenza in caso di passeggeri problemi di liquidità con sporadici ritardi nei pagamenti (Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 Auflage, 1996, n. 1 ad art. 337a CO). Nella concreta fattispecie, a prescindere dal fatto di sapere se la chiusura della ditta _____ possa essere interpretata quale indizio dello stato di insolvenza di quest'ultima -questione alla quale non può in ogni caso essere data risposta affermativa sulla base delle sole risultanze istruttorie dalle quali è semplicemente emerso un ritardo della convenuta nel pagamento dei salari per i mesi di novembre e dicembre 1996 e della tredicesima (doc. C e D)- come correttamente concluso dal primo giudice il lavoratore non può prevalersi dell'art. 337a CO. Scopo di questo disposto è infatti quello di tutelare il lavoratore che rischia di non vedersi pagare le future prestazioni salariali e non quello di proteggerlo in caso di mancato pagamento di pretese salariali scadute (Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag, 5. Auflage, 1992, n. 3 ad art. 337a CO; Brühwiler , op.cit. n. 2a ad art. 337a CO). Si tratta in sostanza di impedire che il

lavoratore continui a prestare la propria opera quando non dispone di sufficienti garanzie circa il pagamento della stessa. Nel caso di specie, se è vero che l'intimazione del termine per fornire delle garanzie è avvenuta il 9 dicembre 1996 (doc. D), quando il lavoratore non era ancora sicuro di percepire il salario per quel mese e la relativa tredicesima, è altrettanto vero che l'istante, oltre al semplice ritardo nel pagamento del salario del mese precedente, non ha indicato nessun elemento che potesse far dubitare del pagamento delle sue future spettanze salariali. Non essendo dati i presupposti di applicazione dell'art. 337a CO, la rescissione unilaterale del contratto da parte dell'istante non può quindi essere condivisa. La decisione dell'istante non può neppure trovare giustificazione nell'art. 337 CO non potendo il solo ritardo nel pagamento di due mensilità essere equiparato a una causa grave tale da legittimare la rescissione con effetto immediato del contratto, ciò a maggior ragione se si considera che al lavoratore mancavano pochi giorni per giungere alla scadenza del rapporto di lavoro di modo che ben ci si poteva attendere che avesse a prestare la propria opera sino al 31 gennaio 1997. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare non quello dell'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre 1997 di _____ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: – _____

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.